**LEZIONE 1 - VENDITA E DONAZIONE**

Tizia, proprietaria di un ampio appartamento sito nel centro storico di Ferrara, nel quale vive con la figlia Sempronia, stipula con quest’ultima un contratto - che le parti qualificano come contratto di compravendita - con il quale le trasferisce la proprietà dell’appartamento a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a 100.000 euro, che viene effettivamente versato dall’acquirente. Il valore di mercato dell’appartamento, all’epoca della conclusione del contratto era di circa 230.000 – 250.000 euro. Tre anni dopo la stipulazione del contratto, Tizia muore lasciando in eredità ai propri figli, Sempronia e Caio, soltanto una somma di denaro pari a 30.000 euro, depositati nel conto corrente di cui è titolare. Non risulta essere stato redatto un testamento da parte di Tizia.

Caio, che non era stato informato dell’avvenuta stipulazione del contratto con il quale la madre aveva trasferito alla figlia la proprietà dell’appartamento, si rivolge al proprio legale di fiducia per sapere se possono essere esperiti dei rimedi per tutelare la sua posizione nei confronti della sorella.

*Sez.*2 - , ***Sentenza****n.*[7681](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1C857E0F%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=07681%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=37211&sele=&selid=&pos=&lang=it) *del* 19/03/2019

*Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.*

*Sez.*2, ***Sentenza****n.*[10614](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1C857E0F%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10614%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=45989&sele=&selid=&pos=&lang=it) *del* 23/05/2016

*La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium**mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.*

**LEZIONE 2 - VENDITA E APPALTO**

La s.r.l. Alfa conclude con la s.p.a. Beta un contratto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di un pavimento modulare sopraelevato, consistente in un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale dalla fornitrice società Beta e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell'immobile cii era destinato. 18 mesi dopo il completamento delle operazioni, si manifestano nel pavimento gravi vizi, consistenti in infiltrazioni di umidità, deformazione, scheggiatura e scricchiolio, vizi immediatamente segnalati alla fornitrice dalla società Alfa. Quest’ultima, conseguentemente, propone domanda di risoluzione del contratto, muovendo dal presupposto che quello instaurato fra le parti fosse un rapporto contrattuale di appalto. Si costituisce in giudizio la s.p.a. Beta, la quale, muovendo dal presupposto che quello stipulato dalle parti dovesse qualificarsi come contratto di compravendita, eccepisce l’intervenuta prescrizione dei diritti spettanti alla controparte e chiede il rigetto della domanda attorea.

*Quid iuris?*

Sez. 2 - , **Sentenza** n. [5935](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1C857E0F%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05935%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=31966&sele=&selid=&pos=&lang=it) del 12/03/2018

*Ai fini della differenziazione tra**vendita ed**appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'**appalto, si affianchi quella di dare, tipica della**vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (**appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (**vendita).*

**LEZIONE 2 - CONTRATTO MISTO DI VENDITA E APPALTO**

La s.r.l. Alfa conclude con la s.n.c. Rossi un contratto con il quale quest’ultima si impegna a fornirle ed installare una piscina in vetroresina di un modello specificamente selezionato da catalogo di un produttore terzo, con annessa tapparella di copertura in PVC ed ulteriori impianti accessori (filtrazione, aspirazione, svuotamento, clorazione, addolcimento dell’acqua, illuminazione subacquea, idromassaggio, nuoto controcorrente e copertura con tapparella elettrica). Nel medesimo contratto, la s.n.c. Rossi si impegnava altresì a Frati a rendere funzionante la piscina procedendo all’allacciamento dei cavi elettrici e delle condutture idrauliche.

Per contro, i lavori di scavo del terreno, realizzazione del fondo su cui poggiare la piscina, ancoraggio della vasca, riassetto del terreno circostante, fornitura dell’acqua e della corrente elettrica sarebbero stati compiuti da una impresa terza, a tal fine individuata e contattata dalla stessa s.r.l. Alfa.

14 mesi dopo il completamento dei lavori, la s.r.l. Alfa lamenta che la vasca fosse stata posizionata in modo non corretto, con conseguente disallineamento rispetto all’andamento del terreno e che la tapparella di copertura, commissionata per sicurezza, fosse in realtà inutilizzabile perché consegnata in misura ridotta rispetto alla dimensione della piscina: conseguentemente conviene in giudizio la s.n.c. Rossi chiedendo la riduzione del prezzo contemplato dal contratto (qualificato dall’attrice come contratto d’appalto) e il risarcimento del danno.

La s.n.c. Rossi si costituisce in giudizio e - muovendo dal presupposto che quello stipulato dalle parti dovesse qualificarsi come contratto di compravendita - eccepisce l’intervenuta prescrizione dei diritti spettanti alla controparte e chiede il rigetto della domanda attorea.

*Cass. civ., sez. 2 - ,****Ordinanza****n.*[*17855*](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1C857E0F%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=17855%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2023%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=67761&sele=&selid=&pos=&lang=it)*del 22/06/2023*

*In caso di contratto misto di**vendita ed**appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha**appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto.*